REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURANTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

10-01-00 - Direzione Generale del Lavoro
10-01-02 - Politiche per il sostegno all'Impresa e all'Occupazione

Oggetto: **Rettifica Avviso pubblico rivolto ai Comuni nell'ambito del progetto sperimentale finalizzato all'attivazione di progetti occupazionali per disoccupati laureati e diplomati per il recupero e la valorizzazione del patrimonio archeologico e paesaggistico. PR SARDEGNA FSE+ 2021-2027 AL SERVIZIO DELLA DIGNITÀ - CCI 2021IT05SFPR013- Obiettivo Strategico 4. Un'Europa più sociale e inclusiva attraverso l'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali - Priorità 1 – Occupazione. Obiettivo specifico: ESO4.1. "Migliorare l'accesso all'occupazione e le misure di attivazione per tutte le persone in cerca di lavoro, in particolare i giovani, soprattutto attraverso l'attuazione della garanzia per i giovani, i disoccupati di lungo periodo e i gruppi svantaggiati nel mercato del lavoro, nonché delle persone inattive, anche mediante la promozione del lavoro autonomo e dell'economia sociale" Settore di intervento: 134 "Misure volte a migliorare l'accesso al mercato del lavoro" - D.G.R. n. 42/62 del 7.8.2025.**

IL DIRETTORE

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna (L. Cost. 26 febbraio 1948, n.3 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 9 marzo 1948, n.58) e le relative norme di attuazione;

VISTA la Legge regionale 7 gennaio 1977 n. 1, recante norme sull'organizzazione amministrativa della Regione e sulle competenze della Giunta, del Presidente e degli Assessori Regionali;

VISTA la Legge Regionale 6 febbraio 2026, n. 1 recante: "Legge di stabilità regionale 2026" pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS), Bollettino n. 9 - Parte I e II del 09/02/2026, il 9.2.2026;

VISTA la Legge regionale 6 febbraio 2026, n. 2 recante "Bilancio di previsione 2026-2028" pubblicata nel Supplemento ordinario n. 1 al Bollettino Ufficiale della RAS, n. 9 del 9 febbraio 2026;

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n.31, concernente "Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione", pubblicata nel B.U.R.A.S. del 17 novembre 1998, n.34, suppl. ord., ed in particolare gli articoli 22, 23 e 25 sulle

responsabilità dirigenziali ed i compiti del Dirigente e del Direttore di Servizio;

VISTA la L.R. 4 dicembre 2014, n. 24, concernente “Disposizioni urgenti in materia di organizzazione della Regione", pubblicata nel B.U.R.A.S. 4 dicembre 2014, n. 57 ed in particolare l’art. 11 che modifica l’art.28 della sopraccitata L.R. n. 31/1998 disciplinante le modalità di attribuzione delle funzioni dirigenziali;

VISTA la Legge Regionale 4 febbraio 2016, n. 2, recante “Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna”, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna n. 6 dell’11 febbraio 2016;

VISTA la Legge Regionale 20 aprile 2016, n. 7, recante “Modifiche alla legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2 (Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna)” pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna n. 20 del 21 aprile 2016;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 68/15 del 31.12.2025 recante Nuovo “Codice di comportamento del personale del sistema Regione, degli enti pubblici vigilati e delle Società partecipate dalla Regione Autonoma della Sardegna” e relativa appendice recante il nuovo “Codice etico contro ogni forma di violenza, molestia o discriminazione”. Modifica, integrazione e abrogazione dell'allegato della Delib.G. R. n. 43/7 del 29.10.2021;

VISTA La Deliberazione n. 4/12 del 30.1.2026, con la quale la Giunta Regionale ha approvato il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2026-2028;

VISTO Il Decreto dell’Assessore del Lavoro n. 2 prot. n. 3395 del 12.5.2023 di modifica dell’ assetto organizzativo della Direzione Generale del Lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale;

VISTO il Decreto dell'Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale n. 1 prot. n. 1181 del 14.2.2024 recante "Nuovo assetto organizzativo della Direzione generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale";

VISTA la Determinazione n. 4657 prot. n. 64918 del 1.10.2024, di assegnazione del personale ai servizi e all'ufficio del Direttore Generale del Lavoro, e di rettifica della Determinazione n. 4587 prot. n. 64526 del 30.9.2024;

VISTA	la Determinazione n. 207 prot. n. 3809 del 20.1.2025, di modifica delle articolazioni organizzative di livello non dirigenziale ex art. 13 comma 8 della L.R. 31/1998 istituite con Determinazione n. 4361 prot. n. 62036 del 17.9.2024;
VISTO	Il Decreto dell'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione n. 38 Prot. n. 3632 del 10.7.2025, con il quale alla Dott.ssa Raffaella Melis sono state conferite le funzioni di Direttore del Servizio politiche per il sostegno all'Impresa e all'occupazione presso la Direzione generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, per la durata di un quinquennio;
VISTA	la presa di servizio Prot. n. 46198 effettuata in data 18.7.2025;
DICHIARATO	di non trovarsi in conflitto di interessi, in attuazione dell'articolo 6 bis della L. 241 /1990 e degli articoli 7, 15, e 19, comma 9, del Codice di comportamento del personale della Regione Autonoma della Sardegna;
VISTA	la Legge 7 agosto 1990, n. 241: Nuove norme sul procedimento amministrativo;
VISTA	la Raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese [notificata con il numero C(2003) 1422;
VISTA	la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, adottata il 13 dicembre 2006, ratificata con Legge 18/2009;
VISTA	la legge dell'11 settembre 2020, n. 120 - Misure urgenti per la semplificazione e l' innovazione digitali;
ACCERTATO	che la Regione non ricade in una delle condizioni di cui all'art. 22, comma 1 del D. Lgs. 14.3.2013 n. 33 sugli obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, agli enti di diritto privato in controllo pubblico nonché alle partecipazioni in società di diritto privato;
VISTO	il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 in materia di: «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale in data 5 aprile 2013, n. 80;
VISTI	gli artt. 26 e 27 del D. Lgs. 33/2013 in materia di: «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

VISTO il D.lgs. 23 giugno 2011, n.118, che detta disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro Organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42, coordinato con il D.lgs. 10/08/2014 n. 126, la Legge 23 dicembre 2014 n. 190 e la Legge 6 agosto 2015, n. 125, di conversione del D.L. 19/06/2015 n. 78;

VISTO il D. Lgs. del 2 luglio 2010, n. 104, “Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al Governo per il riordino del processo amministrativo”, pubblicato nella Gazz. Uff. 7 luglio 2010, n. 156, S.O.;

VISTO il D.lgs. n. 159 del 6 settembre 2011, Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (G.U. 28 settembre 2011 n. 226). Testo aggiornato con la legge 17 ottobre 2017, n. 161);

VISTO il Vademecum Monitoraggio del Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, dicembre 2015 e s.m.i.;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche e con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati personali e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati); - D.LGS. 196/2003 recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/C; - D.lgs.101 /2018 “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95 /46CE” (regolamento generale sulla protezione dei dati);

VISTO il D.lgs. 101/2018 “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al

trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abrogala direttiva 95/46CE" (regolamento generale sulla protezione dei dati);

VISTO il Regolamento (UE) 2020/852 del 18 giugno 2020, e, in particolare, l'art.17, che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH,"Do no significant harm") e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C58/01 "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo » a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza"

VISTA la Comunicazione della Commissione Europea COM (2021) 101 final del 3 marzo 2021, Strategia europea per i diritti delle persone con disabilità 2021–2030;

VISTO il Regolamento (UE) 2021/1056 del Parlamento e del Consiglio Europeo del 24 giugno 2021 finalizzato al sostegno alle persone, alle economie e all'ambiente dei territori che fanno fronte a gravi sfide socio economiche derivanti dal processo di transizione verso gli obiettivi 2030 dell'Unione per l'energia e il clima, di cui all'articolo 2, punto 11, del regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e verso un'economia climaticamente neutra dell'Unione entro il 2050;

VISTO il Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e che abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013;

VISTO il Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;

VISTO il Regolamento Delegato UE 2021/2106 della Commissione del 28 settembre 2021, che integra il Regolamento UE 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio,

che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, stabilendo gli indicatori comuni egli elementi dettagliati del quadro di valutazione della ripresa e della resilienza;

VISTO l'Accordo di partenariato tra Italia e Commissione europea relativo al ciclo di programmazione 2021-2027 redatto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Politiche di Coesione. Programmazione della Politica di Coesione 2021-2027, approvato con Decisione di esecuzione della CE il 15 luglio 2022;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 9/12 del 24.3.2022 “Presa d'atto della proposta di Programma Regionale FSE+ Sardegna 2021/2027 e mandato a negoziare”;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 14/13 del 29.4.2022 “Presa d'atto della proposta di Programma Regionale FSE+ Sardegna 2021/2027 e mandato a negoziare. Approvazione definitiva”;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 26/10 del 11.8.2022 “Approvazione del Regolamento di funzionamento del Partenariato del Fondo Sociale Europeo per la Sardegna per i periodi di programmazione 2014-2020 e 2021-2027”;

VISTO il programma "PR Sardegna FSE+ 2021-2027" per il sostegno a titolo del Fondo sociale europeo Plus nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" per la Regione Sardegna in Italia. CCI2021IT05SFPR013 approvato con Decisione di esecuzione della Commissione C(2022) 6166 final del 25.8.2022;

VISTA la Circolare n. 33, del 13 ottobre 2022 “Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)”;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 31/10 del 13.10.2022 “PR FSE+ Sardegna 2021-2027 “Il PR FSE+ Sardegna 2021-2027 al servizio della dignità”. Presa d'atto definitiva del Programma, istituzione del Comitato di Sorveglianza e adempimenti successivi all'approvazione”;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 10/18 del 4.3.2026 “PR FSE+ Sardegna 2021-2027 “Il PR FSE+ Sardegna 2021-2027 al servizio della dignità”. Presa d'atto del Programma modificato con decisione C(2026) 1053 della Commissione europea (CCI 2021IT05SFPR013)”;

VISTA la Determinazione n. 5906 prot. n. 80877 del 28.11.2024 di approvazione del Si.Ge. Co. versione 2.0, ai sensi del Regolamento (CE) N. 1060/2021, per la Programmazione 2021-2027;

VISTA la Determinazione n. 6234 prot. n. 85934 del 10.12.2024, di approvazione del Manuale delle procedure dell'autorità di gestione ad uso dei Responsabili di Attivazione (vs. 1.0) Programma Regionale Sardegna FSE+ 2021-2027 CCI N° 2021IT05SFPR013;

VISTA la Determinazione del Direttore Generale dell'Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale nr. 6026/73605 del 13.11.2025, con la quale si approva il Vademecum per l'Operatore del PR Sardegna FSE+ 2021-2027 Versione 1.0;

VISTO il documento "Metodologia e criteri per la selezione delle operazioni da ammettere al cofinanziamento del Fondo sociale europeo Plus (FSE+)" approvati dal Comitato di Sorveglianza il con procedura scritta 12 – 26 maggio 2025-Versione 2.0;

VISTA la Determinazione dell'Autorità di Gestione del PR FSE+ 2021/2027 n. 595/8986 del 10 febbraio 2025 "Approvazione check-list sul rispetto della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (UNCRDP); PR FSE+ 2021/2027";

VISTA la Legge regionale 8 maggio 2025, n. 12, art. 5, comma 5 che dispone "È autorizzata la spesa complessiva di euro 25.000.000, di cui euro 5.000.000 per l'anno 2025 ed euro 10.000.000 per ciascuno degli anni 2026 e 2027, per il finanziamento di un progetto sperimentale finalizzato all'attivazione di progetti occupazionali per disoccupati laureati e diplomati da attivarsi nei Comuni e loro forme associative, relativamente ad azioni di recupero e valorizzazione del patrimonio archeologico e paesaggistico (missione 15 - programma 03 - titolo 1)";

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 42/62 del 7.8.2025 recante "Progetto sperimentale finalizzato all'attivazione di progetti occupazionali per disoccupati laureati e diplomati. Criteri e modalità di attuazione. Legge regionale 8 maggio 2025, n. 12, articolo 5 (Disposizioni in materia di lavoro), comma 5";

VISTA la Determinazione del Direttore Generale dell'Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale n. 876 prot. n. 14672 del 12.3.2026

con la quale viene costituita la Cabina di Regia secondo quanto disposto dalla la D.G. R. n. 42/62 del 7.08.2025, composta dai soggetti istituzionali con funzioni di coordinamento, indirizzo, supporto tecnico-istituzionale e monitoraggio delle fasi procedurali connesse all'attuazione del progetto sperimentale;

VISTA la Determinazione del Direttore Generale dell'Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale n. 2378 prot. n. 41462 del 22.5.2026, recante "PR FSE + Sardegna 2021/2027 – Approvazione calendario degli inviti secondo quanto disciplinato all'art. 49 par.2 del Reg. (UE) 2021/1060 – Calendario 2_2026;

VISTA la determinazione n. 3023 prot. n. 62897 del 26.6.2026, di rilascio del parere di conformità sull'Avviso in oggetto da parte dell'Autorità di Gestione del PR FSE+Sardegna 2021-2027, e la Scheda istruttoria prot. n. 62869 del 26.6.2026, finalizzata al rilascio del sopraddetto parere;

VISTA la determinazione n. 3185/64181 del 1.7.2026 di approvazione dell'Avviso recante il titolo Avviso Pubblico rivolto ai Comuni nell'ambito del progetto sperimentale finalizzato all'attivazione di progetti occupazionali per disoccupati laureati e diplomati per il recupero e la valorizzazione del patrimonio archeologico e paesaggistico PR SARDEGNA FSE+ 2021-2027 AL SERVIZIO DELLA DIGNITÀ - CCI 2021IT05SFPR013- Obiettivo Strategico 4. Un'Europa più sociale e inclusiva attraverso l'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali - Priorità 1 Occupazione. Obiettivo specifico: ESO4.1. "Migliorare l'accesso all'occupazione e le misure di attivazione per tutte le persone in cerca di lavoro, in particolare i giovani, soprattutto attraverso l'attuazione della garanzia per i giovani, i disoccupati di lungo periodo e i gruppi svantaggiati nel mercato del lavoro, nonché delle persone inattive, anche mediante la promozione del lavoro autonomo e dell'economia sociale" Settore di intervento: 134 "Misure volte a migliorare l'accesso al mercato del lavoro" - D.G.R. n. 42/62 del 7.8.2025;

VISTO l'art. 5 dell'Avviso rubricato "Beneficiari dell'intervento" nella parte in cui dispone che: "*per la partecipazione in forma associata ai sensi dell'art. 30 del T.U.E.L., l' Associazione di Comuni deve essere costituita da due o più Comuni la cui*

popolazione complessivamente raggiunga un numero di abitanti pari ad almeno 15.000";

PRESO ATTO della nota pervenuta in data 5 agosto 2026, acquisita con prot. n. 72026 del 5.8.2026, con la quale ANCI Sardegna, fattasi portavoce delle richieste pervenute dai Comuni relativamente al suddetto vincolo del raggiungimento dei 15.000 abitanti per la partecipazione in forma associata all'Avviso *de quo*, ha chiesto di adeguare l'Avviso al fine di derogare integralmente a tale requisito, permettendo a tutti i Comuni di partecipare, in forma singola o associata, secondo le rispettive esigenze e senza alcun vincolo relativo al numero di abitanti;

PRESO ATTO della nota pervenuta in data 8 ottobre 2026, acquisita con prot. n. 93637 del 16.8.2026, con la quale anche la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle Province di Sassari e Nuoro, ha reiterato la richiesta formulata dall'ANCI relativamente al suddetto vincolo del raggiungimento dei 15.000 abitanti per la partecipazione in forma associata all'Avviso *de quo*, chiedendo l'eliminazione del vincolo, nonché segnalato la necessità di disporre di un arco temporale più lungo (rispetto a quello ad oggi fissato ossia 30.10.2026) al fine di poter supportare i Comuni nella predisposizione del progetto occupazionale e procedere con la validazione del medesimo;

CONSIDERATO altresì, che, a seguito della pubblicazione dell'Avviso, l'Agenzia Sarda per le Politiche Attive del Lavoro (ASPAL), titolare della fase di selezione dei disoccupati, ha segnalato alcune incongruenze della procedura di propria competenza, contenute negli artt. 16, 18 e 20 dell'Avviso approvato con Determinazione n. 3185/64181 del 1.7.2026, rispetto al contenuto dell'Allegato alla D.G.R. n. 42/62 del 7.8.2025, il quale disciplina espressamente le procedure per la selezione di personale a tempo determinato presso i Comuni o loro forme associative nell'ambito di progetti occupazionali sperimentali per il recupero e la valorizzazione del patrimonio archeologico e paesaggistico e definisce i parametri di selezione, i criteri e le modalità di reclutamento;

RITENUTO che non vi siano ragioni ostative, ne in fatto ne in diritto, per non accogliere le richieste sopra menzionate di cui alla nota inviata da ANCI in data 5 agosto 2026

(relativa alla modifica dell'Avviso al fine di derogare al vincolo del raggiungimento dei 15.000 abitanti per la partecipazione in forma associata all'Avviso *de quo*) e alla nota inviata dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle Province di Sassari e Nuoro (che reitera la richiesta di eliminazione dell'anzidetto vincolo e che chiede una proroga dei termini per poter esaminare i singoli progetti e fornire la propria validazione)*;*

RITENUTO pertanto, di dover procedere, conseguentemente alla rettifica dell'art.5 dell'Avviso, rubricato "Beneficiari dell'intervento" eliminando l'intera disposizione che di seguito si riporta: "*Per la partecipazione in forma associata ai sensi dell'art. 30 del T.U.E.L., l' Associazione di Comuni deve essere costituita da due o più Comuni la cui popolazione complessivamente raggiunga un numero di abitanti pari ad almeno 15.000"*; nonché, rettificare, il contenuto della nota a pie di pagina n. 1 a pag. 8 riferita all'art. 8, eliminando la frase "*e purché raggiungano con la loro popolazione complessivamente un numero di abitanti pari a 15.00*";

RITENUTO di dover procedere, conseguentemente, anche alla rettifica dell'art.9.1 dell'Avviso, rubricato "Modalità e termini della proposta progettuale da presentare alla Soprintendenza competente per territorio" modificando il termine previsto per i Comuni per inviare la proposta progettuale alle Soprintendenze al fine dell'esame e della validazione della stessa, indicando la data del 15.12.2026, in luogo di quella del 31.10.2026;

RITENUTO inoltre, di dover conseguentemente rettificare il contenuto dell'art. 12 dell'Avviso, rubricato "Termini di presentazione della Proposta Progettuale Telematica (PPT)" modificando il termine previsto per i Comuni per presentare la proposta progettuale telematica (PPT), indicando l'arco temporale compreso tra le ore 10:00 del 19 gennaio 2027 fino alle ore 23.59 del 29 gennaio 2027, in luogo di quell'arco temporale attualmente indicato (dalle ore 10:00 del 1 dicembre 2026 e fino alle ore 23.59 del 18 dicembre 2026);

RITENUTO altresì, necessario procedere ad allineare integralmente il contenuto dell'Avviso al contenuto dell'Allegato alla D.G.R. n. 42/62 del 7.8.2025, il quale disciplina espressamente le procedure per la selezione di personale a tempo determinato

presso i Comuni o loro forme associative nell'ambito di progetti occupazionali sperimentali per il recupero e la valorizzazione del patrimonio archeologico e paesaggistico e definisce i parametri di selezione, eliminando, conseguentemente, le incongruenze presenti negli articoli 18 (versione non rettificata) e 20 dell'Avviso medesimo rispetto all'anzidetto allegato;

RITENUTO pertanto, alla luce di quanto precede, di dover procedere alla rettifica degli articoli dell'Avviso rubricati rispettivamente "Prove di idoneità e sottoscrizione contratti di lavoro" (art. 18 versione non rettificata) e "Rinuncia, dimissioni e licenziamenti e sostituzione di lavoratori", che sono così riformulati:

Art. 17 (così rinumerato a seguito di rettifica):

"*Le procedure relative alle prove di idoneità dei lavoratori/lavoratrici sono di competenza esclusiva del Comune. Pertanto, entro quindici giorni dalla data di pubblicazione della/e determinazione/i attraverso la/e quale/i l'Aspal approva la graduatoria per ciascun profilo professionale richiesto, il Comune dovrà provvedere alla convocazione dei candidati al fine di sottoporli alle prove di idoneità.*

In caso di impossibilità nel reperire una o più figure previste dalla proposta progettuale tramite le apposite graduatorie del Comune titolare, con conseguente impossibilità di procedere all'attivazione del progetto occupazionale, il Comune medesimo potrà, entro 60 giorni naturali e consecutivi dalla chiusura della selezione, attingere dalle graduatorie dei Comuni limitrofi (ossia confinanti) ancora vigenti, previa stipula di apposita convenzione con il Comune titolare dalla graduatoria /cedente, al fine di procedere alla contrattualizzazione delle figure professionali necessarie a consentire l'avvio delle attività progettuali."

Art.20:

"*In caso di rinuncia, dimissioni e licenziamento da parte di uno dei lavoratori titolari del contratto di lavoro sottoscritto in esito alla procedura di cui al precedente art. 19, il Comune beneficiario potrà procedere alla sostituzione degli stessi tramite scorrimento delle proprie graduatorie. Qualora la propria graduatoria sia esaurita, si potrà attingere dalle graduatorie ancora vigenti approvati per i medesimi profili professionali dei Comuni limitrofi (ossia confinanti), previa sottoscrizione di una*

specifica convenzione tra le Amministrazioni comunali coinvolte nella cessione, entro il termine di 30 giorni naturali e consecutivi dall'evento che ha comportato la richiesta di sostituzione del lavoratore.

Nel caso in cui in esito alla rinuncia, dimissioni o licenziamento, non sia stato, comunque, possibile sostituire il lavoratore dimissionario, rinunciatario o licenziato, secondo le procedure sopra descritte, il Comune potrà sottoporre alla Soprintendenza competente per territorio la rimodulazione del progetto originariamente validato, al fine di ottenerne la validazione e, non appena ottenuta, richiedere all'Amministrazione regionale l'attivazione della procedura di selezione dei profili professionali necessari per l'attuazione del progetto così come validato a seguito della rimodulazione; selezione che sarà attuata dall'Aspal tramite apposito avviso, secondo i criteri e le modalità descritte al precedente art. 16.

Nel caso in cui non fosse possibile procedere alla rimodulazione (e validazione) del progetto medesimo, il Comune dovrà prontamente comunicarlo all'Amministrazione Responsabile di Attivazione, a mezzo PEC, la quale provvederà a dichiarare la decadenza della concessione, con contestuale revoca parziale del contributo concesso in ragione della cessazione anticipata del progetto.

In tali fattispecie saranno riconosciute le spese fino a quel momento sostenute, a condizione che il Comune attesti di aver raggiunto i risultati attesi previsti dal cronoprogramma presentato, limitatamente alla fase di attuazione raggiunta.

Le sostituzioni, in ogni caso, sono consentite esclusivamente per le assunzioni formalizzate entro il termine di validità delle graduatorie, fissato al 31.12.2027"

CONSIDERATO inoltre, che, vista la necessità di rettificare il contenuto dell'Avviso medesimo agli articoli sopraccitati e per le ragioni sopra meglio esplicitate, nell'occasione si ritiene opportuno provvedere alla correzione dell'errore materiale contenuto nell'articolo rubricato "Concessione del contributo" eliminando interamente l'ultimo capoverso in quanto non pertinente alla fase di concessione del contributo, il quale recita: "*Nel caso in cui venga acquisito un DURC che segnali un'inadempienza contributiva, l' Amministrazione regionale provvederà, previa comunicazione all'interessato ex art. 10 bis della L. 241/1990, ai sensi dell'articolo 31, comma 3, del decreto-legge 21*

giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, a trattenere dall'erogazione l'importo corrispondente all'inadempienza, per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi e previa conferma dell'importo e indicazione da parte degli stessi degli estremi per il versamento", nonché alla correzione della tabella contenuta nell'Allegato 4, denominato "Budget di progetto", laddove si reputa necessario aggiungere, al fine di meglio identificare i costi forfettari diretti ed indiretti imputabili all'operazione, una colonna nel quale descrivere gli eventuali costi diretti diversi del costo del personale, eventualmente ivi imputabili;

CONSIDERATO infine, che l'Amministrazione non è, né può essere a conoscenza, dello stato dell'arte della fase endoprocedimentale di competenza esclusiva delle Soprintendenze, in particolare di eventuali proposte progettuali che siano già state trasmesse dai Comuni, in forma singola o associata, alle Soprintendenze competenti per territorio al fine della validazione, è necessario chiarire che, in tale eventualità, deve essere garantita, ai soggetti che avessero già trasmesso la propria proposta progettuale, la facoltà di procedere all'integrazione del contenuto della proposta progettuale medesima, o anche ad una rimodulazione totale della stessa, che tenga conto delle modifiche dell'Avviso di cui alla presente rettifica;

VISTA la Determinazione n. 5369 prot. n. 96633 del 28.10.2026 di rilascio del parere di conformità aggiornato da parte dell'Autorità di Gestione del PR FSE+ Sardegna 2021-2027;

DETERMINA

ART.1 Per le motivazioni indicate in premessa, si dispone la rettifica dell'Avviso approvato con determinazione n. 3185/64181 del 1.7.2026 recante il titolo "Avviso Pubblico rivolto ai Comuni nell'ambito del progetto sperimentale finalizzato all'attivazione di progetti occupazionali per disoccupati laureati e diplomati per il recupero e la valorizzazione del patrimonio archeologico e paesaggistico. PR SARDEGNA FSE+ 2021-2027 AL SERVIZIO DELLA DIGNITÀ - CCI 2021IT05SFPR013 - Obiettivo Strategico 4. Un'Europa più sociale e inclusiva attraverso l'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali - Priorità 1 – Occupazione. Obiettivo specifico: ESO4.1. " Migliorare l'accesso all'occupazione e le misure di attivazione per tutte le persone in

cerca di lavoro, in particolare i giovani, soprattutto attraverso l'attuazione della garanzia per i giovani, i disoccupati di lungo periodo e i gruppi svantaggiati nel mercato del lavoro, nonché delle persone inattive, anche mediante la promozione del lavoro autonomo e dell'economia sociale" Settore di intervento: 134 "Misure volte a migliorare l'accesso al mercato del lavoro" - D.G.R. n. 42/62 del 7.8.2025".

ART.2 Per l'effetto, sono così modificate le disposizioni contenute nell'art. 5 e nella nota a piè di pagina n. 1 pag. 8 riferita all'art. 8:

Art. 5:

"*Sono beneficiari dell'intervento i Comuni della Sardegna in forma singola o associata ai sensi dell'art. 30 Testo Unico degli Enti Locali, D. lgs. n. 267/2000.*

I Comuni della Sardegna (in forma singola o associata ai sensi dell'art. 30 Testo Unico degli Enti Locali, D. lgs. n. 267/2000) in qualità di beneficiari del contributo, devono predisporre la proposta progettuale con le modalità indicate nei successivi artt. 10 e 11.

È fatto divieto al singolo Comune di presentare la proposta progettuale in forma singola, e al contempo stipulare una convenzione, ai sensi dell'art. 30 TUEL, con uno o più Comuni al fine precipuo di predisporre e sottoscrivere una differente proposta progettuale.

La titolarità dell'intervento nonché la responsabilità, sia in caso di attuazione singola che associata, è in capo ai beneficiari.

Tali soggetti sono responsabili della coerenza dei progetti presentati al presente avviso e alla normativa di settore, cui devono attenersi nell'esecuzione dell'intervento"

Nota a piè di pagina n. 1:

"*Ai sensi dell'art. 30 del TUEL*"

ART.3 Per l'effetto, sono così modificate le disposizioni contenute negli artt. 9.1 e 12:

Art. 9.1:

"*La proposta progettuale, implementata con i contenuti descritti al precedente art. 9, dovrà, dunque, essere sottoposta al vaglio della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio competente per territorio (Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud*

Sardegna e alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro).

A partire dalla data di pubblicazione dell'Avviso ed entro il ***15.12.2026****, il Comune (in forma singola o associata) dovrà inviare la proposta progettuale all'indirizzo istituzionale di posta elettronica certificata in uso alle Soprintendenze, salvo diversa modalità previamente concordata con le stesse.*

Le Soprintendenze, in ragione del proprio ruolo istituzionale di tutela del patrimonio archeologico e paesaggistico, nonché in conformità con quanto previsto nell'accordo stipulato, ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990, con la Regione Autonoma della Sardegna, verificheranno che nella proposta progettuale sia garantito il riconoscimento, la protezione e la conservazione del bene culturale, e, verificato il rispetto di quanto previsto nella scheda A allegata all'Avviso, ne dichiareranno la congruità.

In particolare, le Soprintendenze esamineranno i singoli progetti fornendo la propria validazione a quanti riterranno coerenti con gli obiettivi più generali della tutela del patrimonio culturale e del paesaggio verificando gli elementi specifici contenuti nella Scheda A che esplicita gli aspetti oggetto di analisi al fine del rilascio del parere tecnico, nonché procederanno, altresì, a verificare l'adeguatezza delle figure professionali specifiche proposte per il singolo progetto, in riferimento sia ai titoli formativi e alle abilitazioni richieste per ciascuna attività ai sensi della normativa vigente, sia ai titoli formativi e professionali ulteriori e rilevanti, al fine di fornire gli elementi necessari alla attivazione delle procedure di selezione del personale lavorativo da occupare.

Tale attività di verifica del contenuto della proposta progettuale dovrà essere trasfusa in apposita breve relazione (o check list di controllo) che attesti la presenza, nella proposta medesima, di tutti gli elementi richiesti dal presente Avviso al fine di confermare la coerenza con gli obiettivi specifici del progetto.

Ad ogni buon conto, l'Amministrazione regionale provvederà ad acquisire quanto necessario (documenti, relazione, check list di controllo) utili al fine del monitoraggio e controllo della fase procedimentale di competenza delle Soprintendenze.

Le Soprintendenze qualora, nell'esaminare la proposta progettuale inviata dal Comune, ritengano necessario provvedere ad eventuali integrazioni della proposta medesima, formuleranno espressa richiesta di integrazione al Comune medesimo (o forma associativa), che dovrà essere evasa in un termine non superiore a dieci giorni naturali e consecutivi.

Nell'eventualità in cui le integrazioni inviate in esito alla richiesta della Soprintendenza non siano ritenute sufficienti a garantire la positiva realizzazione del progetto per il quale è stata chiesta la validazione, oppure le integrazioni richieste non pervengano entro i termini assegnati, la proposta progettuale non potrà essere validata.

Tutte le proposte progettuali devono essere preventivamente validate dalla Soprintendenza competente per territorio, e devono, pertanto, al momento della candidatura telematica, avere già acquisito da parte delle medesime Amministrazioni la validazione apposta in calce all'Allegato 1.

Qualora si rendesse necessario, anche in una fase successiva all'approvazione della proposta progettuale telematica da parte della Regione Autonoma della Sardegna, procedere ad una rimodulazione della proposta o del progetto occupazionale originariamente validati, il Comune dovrà provvedere a sottoporre la proposta, come riformulata/rimodulata, alla Soprintendenza medesima al fine di ottenerne la validazione e dovrà, di conseguenza, provvedere prontamente a comunicarlo nell' apposita sezione del SIL, all'Amministrazione Responsabile di Attivazione, la quale rilascerà apposito nulla osta."

Art. 12:

"La proposta progettuale telematica (PPT) potrà essere presentata a partire dalle ***ore 10.00*** *del* ***19 gennaio 2027*** *ed entro le* ***ore 23.59*** *del* ***29 gennaio 2027****.*

Farà fede la data di invio telematico certificata dal SIL.

La proposta progettuale telematica (PPT) potrà essere annullata entro cinque giorni naturali e consecutivi dall'avvenuto invio telematico; dopo l'annullamento sarà possibile procedere con l'invio di una nuova proposta progettuale, entro i termini di presentazione sopraccitati."

ART.4

Per l'effetto, sono così modificate le disposizioni contenute negli artt. 17, 18 e 20, nonché, conseguentemente, tutti gli articoli (ossia artt. 8, 16 e 19) in cui si è proceduto ad allineare il contenuto dell'Avviso a quella dell'Allegato alla D.G.R. n. 42 /62 del 7.8.2025 :

Art. 17:

"*Le procedure relative alle prove di idoneità dei lavoratori/lavoratrici sono di competenza esclusiva del Comune*

Pertanto, entro quindici giorni dalla data di pubblicazione della/e determinazione/i attraverso la/e quale/i l'Aspal approva la graduatoria per ciascun profilo professionale richiesto, il Comune dovrà provvedere alla convocazione dei candidati al fine di sottoporli alle prove di idoneità.

In caso di impossibilità nel reperire una o più figure previste dalla proposta progettuale tramite le apposite graduatorie del Comune titolare, con conseguente impossibilità di procedere all'attivazione del progetto occupazionale, il Comune medesimo potrà, entro 60 giorni naturali e consecutivi dalla chiusura della selezione, attingere dalle graduatorie dei Comuni limitrofi (ossia confinanti) ancora vigenti, previa stipula di apposita convenzione con il Comune titolare dalla graduatoria /cedente, al fine di procedere alla contrattualizzazione delle figure professionali necessarie a consentire l'avvio delle attività progettuali."

Art. 18:

"A conclusione delle procedure di reclutamento del personale da assumersi per l' attuazione del progetto validato e ammesso, a cura e di competenza esclusiva dell' Agenzia Sarda per le Politiche Attive del Lavoro (Aspal), l'Amministrazione regionale, previa verifica di primo livello della fase procedurale di competenza dell'Aspal medesima, provvederà alla concessione del contributo e alla pubblicazione della determinazione che ne riporta i beneficiari. Il Comune a seguito della concessione del contributo da parte dell'Amministrazione regionale provvederà alla sottoscrizione dei contratti di lavoro con i lavoratori/lavoratrici giudicati idonei, entro il termine massimo specificato al successivo art. 19."

Art. 20:

In caso di rinuncia, dimissioni e licenziamento da parte di uno dei lavoratori titolari del contratto di lavoro sottoscritto in esito alla procedura di cui al precedente art. 19, il Comune beneficiario potrà procedere alla sostituzione degli stessi tramite scorrimento delle proprie graduatorie. Qualora la propria graduatoria sia esaurita, si potrà attingere dalle graduatorie ancora vigenti approvati per i medesimi profili professionali dei Comuni limitrofi (ossia confinanti), previa sottoscrizione di una specifica convenzione tra le Amministrazioni comunali coinvolte nella cessione, entro il termine di 30 giorni naturali e consecutivi dall'evento che ha comportato la richiesta di sostituzione del lavoratore.

Nel caso in cui in esito alla rinuncia, dimissioni o licenziamento, non sia stato, comunque, possibile sostituire il lavoratore dimissionario, rinunciatario o licenziato, secondo le procedure sopra descritte, il Comune potrà sottoporre alla Soprintendenza competente per territorio la rimodulazione del progetto originariamente validato, al fine di ottenerne la validazione e, non appena ottenuta, richiedere all'Amministrazione regionale l'attivazione della procedura di selezione dei profili professionali necessari per l'attuazione del progetto così come validato a seguito della rimodulazione; selezione che sarà attuata dall'Aspal tramite apposito avviso, secondo i criteri e le modalità descritte al precedente art. 16.

Nel caso in cui non fosse possibile procedere alla rimodulazione (e validazione) del progetto medesimo, il Comune dovrà prontamente comunicarlo all'Amministrazione Responsabile di Attivazione, a mezzo PEC, la quale provvederà a dichiarare la decadenza della concessione, con contestuale revoca parziale del contributo concesso in ragione della cessazione anticipata del progetto.

In tali fattispecie saranno riconosciute le spese fino a quel momento sostenute, a condizione che il Comune attesti di aver raggiunto i risultati attesi previsti dal cronoprogramma presentato, limitatamente alla fase di attuazione raggiunta.

Le sostituzioni, in ogni caso, sono consentite esclusivamente per le assunzioni formalizzate entro il termine di validità delle graduatorie, fissato al 31.12.2027"

ART.5

Per l'effetto, si modifica il contenuto dell'Allegato 4 denominato "Budget di progetto", allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale; resta

confermato il contenuto degli altri allegati editabili approvati unitamente all'Avviso con determinazione n. 3185/64181 del 1.7.2026;

ART.6 Per l'effetto della rettifica, è fatta salva la facoltà, per i soggetti che avessero già trasmesso la propria proposta progettuale alla Soprintendenza competente per territorio ai fini della validazione, di procedere all'integrazione del contenuto della proposta progettuale medesima, o anche ad una rimodulazione totale della stessa, che tenga conto del contenuto come modificato con la presente determinazione;

ART.7 La presente determinazione:

- è adottata in conformità alle disposizioni dell'art. 21, VII comma, L.R. 13 novembre 1998, n. 31, recante "Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione", pubblicata nel B.U. Regione Autonoma della Sardegna 17 novembre 1998, n. 34, suppl. ord.;
- è comunicata, al Direttore Generale del Lavoro e ai sensi del IX comma del medesimo articolo, all'Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale.

ART.8 La versione integrale della presente determinazione è pubblicata sul sito internet della Regione Autonoma della Sardegna www.regione.sardegna.it, è pubblicata sui siti tematici www.sardegnalavoro.it e www.sardegnaprogrammazione.it, e, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (B.U.R.A.S) nonché consultabile in versione digitale all'indirizzo URL. http://buras.regione.sardegna.it/custom/frontend/home.xhtml.

ART.9 Avverso il presente provvedimento è possibile esperire:

-ricorso gerarchico al Direttore Generale entro 30 giorni dalla data [1] di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (B.U.R.A.S);

-ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) [2], ai sensi degli artt. 40 e ss. del D.Lgs. 104/2010 e ss.mm.ii., entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul

Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (B.U.R.A.S). Il ricorso al TAR deve essere notificato all'autorità che ha emanato l'atto.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

Dott.ssa Raffaella Melis

(Firma digitale) [3]

---

1) Ai sensi del comma 7 dell'articolo 21 della L.R. 13/11/1998, n. 31 Disciplina del personale Regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione, pubblicata nel B.U. Sardegna 17 novembre 1998, n. 34, suppl. ord.

2) Codice del Processo Amministrativo – CPA D.lgs. 02/07/2010, n. 104 Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo, pubblicato nella Gazz. Uff. 7 luglio 2010, n. 156, S.O.; D.lgs. 14/09/2012, n. 160. Ulteriori disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante codice del processo amministrativo, a norma dell'articolo 44, comma 4, della legge 18 giugno 2009, n. 69 pubblicato nella Gazz. Uff. 18 settembre 2012, n. 218.

3) Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione contenute nella D.G.R. n. 71/40 del 16.12.2008, ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 comma 2 del d.lgs. 7 marzo 2005, n.82, "Codice dell'Amministrazione Digitale"

Siglato da :

SARA SANNA

Firmato digitalmente da
RAFFAELLA MELIS
28/10/2026 12:58:56